

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 14799/2026
Roma, lì, 23/04/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da		
Ercole Aprile	-Presidente-	Sent. Sez. 665/26
Angelo Capozzi		C.C. 21/04/2026
Emilia Anna Giordano	-Relatrice-	R.G.N. 4847/26
Paola Di Nicola Travaglini		
Andrea Natale		motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze

Nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 15/09/2025 del Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze;
lette le conclusioni del difensore di [REDACTED] avvocato [REDACTED],
e la memoria difensiva proposta dall’avvocato [REDACTED] che hanno concluso
chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: EMILIA ANNA GIORDANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6351fddeeb285be7



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze chiede l'annullamento della sentenza del 15 settembre 2025 del Tribunale di Firenze in composizione monocratica che ha assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste [REDACTED] dal reato di cui all'articolo 387-*bis* cod. pen. commesso in [REDACTED] l'11 maggio 2025. L'imputato, sottoposto alla misura di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alle parti offese - la ex convivente e i figli - con la prescrizione di tenere dagli stessi e dai luoghi da costoro abitualmente frequentati una distanza non inferiore a 500 mt., veniva trovato presso i giardini pubblici di via [REDACTED] dove si trovavano la convivente e una figlia minore che egli aveva ripreso con il suo *smartphone* da breve distanza.

2. Con i motivi di ricorso il ricorrente denuncia plurimi vizi di motivazione (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.).

Rileva che la motivazione, seppur declinata sotto il profilo del ragionevole dubbio, è in realtà contraddittoria e lacunosa oltre che inficiata da evidente illogicità. Evidenzia, infatti, che l'imputato era ben a conoscenza del fatto che i luoghi erano abitualmente frequentati dalla convivente e dai figli. Il Tribunale ha, inoltre, trascurato che, come risulta dalle dichiarazioni rese da una teste valorizzate solo con riferimento alla circostanza che sul telefonino dell'imputato non erano state trovate le foto che avrebbe effettuato, era stato a lungo presente sui luoghi. Infine, il Tribunale ha trascurato la valenza probatoria dell'atteggiamento tenuto durante il controllo di polizia poiché l'imputato aveva manifestato nervosismo e aveva lui stesso indicato ai carabinieri la presenza della persona offesa che non aveva con sé il rilevatore e che non si era avveduta della presenza dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità.

4. Il Tribunale ha ritenuto rilevante, ai fini del ragionevole dubbio sulla consapevolezza dell'imputato della presenza nel parco della ex convivente e della figlia, la circostanza che il parco si trovasse anche nei pressi dell'abitazione dell'imputato; che non era stato accertato che egli avesse ripreso i bambini, intenti a giocare, fra i quali si trovava la figlia minore, non essendo stato trovato sul telefonino il video che avrebbe realizzato e non essendo stata la minore individuata



dalla teste – che, allarmata dalla presenza di un uomo che riprendeva dei bambini, aveva chiamato i Carabinieri per un controllo - come una dei bambini presenti nel gruppetto che l'imputato avrebbe ripreso; la equivocità del dato che lo stesso imputato avesse indicato ai carabinieri la presenza della compagna, circostanza della quale poteva essersi avveduto proprio durante il controllo, mostrando, così, preoccupazione per le conseguenze che avrebbero potuto derivargliene. Ha escluso, infine, il Tribunale che la ex convivente si fosse accordata con l'imputato per incontrarlo nel parco poiché la stessa riferiva di avere lasciato a casa il dispositivo di allarme (cd. *track*) perché scarico.

5. Le argomentazioni svolte con il ricorso risultano generiche perché volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti di prova, in senso sfavorevole all'imputato e fondate su dati puramente congetturali perché smentiti dalle verifiche in fatto, rilettura estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal Giudice del merito senza incorrere in illogicità evidenti.

6. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 21 aprile 2026

La Consigliera relatrice
Emilia Anna Giordano

Il Presidente
Ercole Aprile

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Ercole Aprile

